



## UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (VI)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

C.F. 83002610240 – P.IVA 03013720242

e-mail: [protocollo@altoastico.it](mailto:protocollo@altoastico.it)

P.E.C.: [um.altoastico.vi@pecveneto.it](mailto:um.altoastico.vi@pecveneto.it)

### SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

#### ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di segretariato sociale per il **quadriennio dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2027**, a favore dei cittadini residenti nel territorio comunale dei Comuni di **Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone, Velo d'Astico**, convenzionati per la gestione in forma associata in delega all'Unione Montana Alto Astico della funzione fondamentale per la *"Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione"*, in conformità a quanto previsto dalla L. 328 del 08.11.2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), come meglio dettagliato all'art. 2.

Nel caso in cui la convenzione suddetta, ad oggi operante tra i Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone, Velo d'Astico e l'Unione Montana Alto Astico, relativa alla gestione dei servizi sociali e avente durata dal 1 giugno 2022 al 31 maggio 2027, non dovesse essere rinnovata, dal 1 giugno 2027, da nessuno o parte dei Comuni medesimi, l'Unione Montana Alto Astico, in quanto stazione appaltante, potrà, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, considerare concluso il contratto relativo all'appalto in oggetto già dal 31 maggio 2027, oppure modificare il contratto a partire dal 1 giugno 2027 e fino al 31 dicembre 2027, riducendo quantitativamente i servizi ai soli Comuni aderenti, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere se non quanto spettante per i servizi effettivamente resi.

Il CPV dell'appalto è 85310000-5 (Servizi di assistenza sociale).

Si evidenzia che i servizi richiesti verranno erogati in territorio montano, con tutte le peculiarità che ne conseguono, con particolare riferimento a dispersione territoriale dei domicili, distanze, tempi di percorrenza, praticabilità viabilistica.

Il servizio di Segretariato sociale è richiesto per 70 ore settimanali.

## **ART. 2 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO**

Premesso che i quantitativi orari e numerici prospettati hanno valore puramente indicativo e potranno variare in base alle reali esigenze di erogazione del servizio che si verificheranno nel corso del periodo contrattuale, l'ammontare previsto dell'appalto è calcolato in base ai dati della tabella seguente, che si riferisce ad un anno solare:

***Servizi per 1 anno per i Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastevasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone, Velo d'Astico***

<b>Segretariato sociale</b>	orario settimanale	ore in un anno	importo orario	totale
1 assistente sociale a 30 h settimanali	30	1.560,00	23,40	36.504,00
1 assistente sociale a 20 h settimanali	20	1.040,00	23,40	24.336,00
1 assistente sociale a 20 h settimanali	20	1.040,00	23,40	24.336,00
				85.176,00

Si applica l'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, che recita: "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto".

L'importo a base d'asta, relativo ai servizi al netto del "quinto d'obbligo" come sopra definito, è stimato, per il quadriennio 2024/2027, in € 340.754,00, di cui:

- € 340.704,00 per servizi soggetti a ribasso d'asta (di cui circa il 92% per la manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016);
- € 50,00 per oneri sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso;

oltre IVA di legge.

Il valore totale dell'appalto, comprensivo del "quinto d'obbligo" come sopra definito, è stimato, per il quadriennio 2024/2027, in € 408.894,80, di cui:

- € 408.844,80 per servizi soggetti a ribasso d'asta (di cui circa il 92% per la manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016);
- € 50,00 per oneri sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso;

oltre IVA di legge.

Gli oneri sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso sono relativi esclusivamente alla riunione di coordinamento iniziale, volta alla presa visione del posizionamento attrezzature, cassetta pronto soccorso, gestione emergenza.

Il prezzo offerto include la fornitura, da parte dell'operatore economico affidatario, di ogni DPI necessario a garantire la continuità del servizio in qualunque situazione.

In particolare, non costituisce ragione per l'interruzione della prestazione la presenza di utenti o familiari COVID-positivi.

### **ART. 3 – DURATA**

L'appalto ha durata di anni 4 (quattro), con decorrenza 01.01.2024 e fino al 31.12.2027, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1.

### **Art. 4 – FINALITÀ E DESTINATARI DEI SERVIZI**

I servizi di cui al presente capitolato sono rivolti ai cittadini residenti in condizioni di bisogno individuati dagli operatori dei Servizi Sociali Associati, essenzialmente rientranti, a titolo esemplificativo, nelle seguenti tipologie:

- oggetti portatori di inabilità fisiche o psichiche;
- soggetti a rischio di grave marginalità ed isolamento sociale;
- popolazione anziana;
- persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti a compiere gli atti quotidiani.

La finalità del Servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale, mantenere e recuperare le capacità residue di autonomia e autosufficienza del singolo e/o del nucleo familiare, favorire la permanenza dell'utente nel proprio domicilio sostenendolo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.

### **ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE**

Il servizio comprende ogni prestazione e funzione appartenente alla figura professionale di Assistente Sociale che si esplicita prioritariamente nelle seguenti attività, il cui elenco non deve ritenersi esaustivo:

- Servizio sociale di base: segretariato sociale, visite domiciliari, partecipazione UVMD (Unità Valutativa Multiprofessionale) per predisposizione progetti individualizzati, colloqui di sostegno, contatti con gli altri servizi (consultorio familiare, servizio dipendenze, SIL, cooperative sociali, ufficio invalidi, reparti ospedalieri, ecc.).
- Servizio domiciliare: colloquio con richiedenti e/o familiari per valutare i bisogni della persona che necessita del servizio e per concordare tempi e modi del servizio; visita domiciliare di conoscenza e presentazione dell'operatore domiciliare; raccolta dei redditi; verifica in itinere sull'idoneità del servizio prestato; tenuta dei rapporti con i medici curanti e gli infermieri professionali, qualora si tratti di persone in ADI;
- Richieste di ingresso in strutture residenziali e semiresidenziali: raccolta e gestione del percorso delle domande, colloqui, visite domiciliari, SVAMA, partecipazione alla UVMD; gestione delle graduatorie e degli inserimenti; presentazione degli ospiti agli operatori del centro; organizzazione delle Unità Operative Interne con familiari, medici ed operatori per la verifica del progetto assistenziale; tenuta dei rapporti con i familiari degli ospiti;
- Redazione di un eventuale piano di intervento personalizzato e condiviso con l'utente stesso, da presentare tramite una relazione sociale all'Amministrazione comunale e al Servizio di riferimento, che in seguito procederanno all'accettazione o meno del

piano di intervento e ad assumere i necessari provvedimenti (delibere, determinazioni, ecc.);

- Servizio telesoccorso: raccolta richiesta attivazione e disdetta del servizio;
- Informazioni all'utenza per procedura attestazione ISEE;
- Contributi economici comunali: raccolta delle domande, colloqui con richiedenti, istruttoria con relativa relazione e presentazione all'assessore, indicazioni agli amministrativi per predisposizione degli atti di Giunta e successive ed eventuali liquidazioni, corrispondenza con il richiedente;
- Contributi economici regionali (impegnative di cura domiciliare, assegni di sollievo, legge 8/86, progetti di vita indipendente): predisposizione bandi o avvisi di informazione, raccolta domande, istruttoria e comunicazione dati in regione o alle sedi preposte, comunicazione ai beneficiari;
- Rapporti con l'esterno: pubblico, associazioni, Istituto Comprensivo, Ulss, Regione, professionisti, cooperative sociali, enti Pubblici. Raccordo con il Distretto Socio-Sanitario al fine di promuovere la massima collaborazione ed integrazione tra i servizi;
- Aggiornamento continuo per presentazione progetti ai fini di concorrere a contribuzioni regionali o statali;
- Confronto e condivisione con il responsabile del settore sociale dell'Unione Montana.

#### **ART. 6 – PROGETTO DI GESTIONE**

I partecipanti alla gara dovranno formulare un Progetto di gestione, come meglio dettagliato nella documentazione di gara, riportante l'indicazione dettagliata della proposta organizzativa per l'esecuzione del servizio sopra descritto, in relazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, proponendo soluzioni autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite. Il contenuto del progetto presentato sarà vincolante per il soggetto aggiudicatario.

#### **ART. 7 – AUTOMEZZI DI SERVIZIO**

Per le visite domiciliari, il personale dell'aggiudicatario utilizzerà i mezzi di servizio dell'Unione Montana Alto Astico.

#### **ART. 8 – PERSONALE**

Il personale dell'aggiudicatario sarà coordinato dal Responsabile di Servizi Sociali Associati.

Il personale dell'aggiudicatario collaborerà alla definizione dei piani di intervento, riferirà puntualmente sullo svolgimento delle attività, parteciperà ai momenti di verifica riportando le proprie osservazioni relativamente all'andamento e alla evoluzione delle situazioni dell'utenza.

È fatto divieto assoluto al personale dell'aggiudicatario di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o dei famigliari.

Il personale addetto al servizio di segretariato sociale dovrà essere professionalmente qualificato, dipendente o socio dell'aggiudicatario, in possesso della qualifica professionale di "Assistente Sociale" con laurea idonea e certificato di abilitazione all'esercizio della professione (a seguito di esame di Stato), ovvero di diplomi conseguiti nei previgenti ordinamenti (D.U.S.S., Scuola diretta a fini speciali, diploma di Assistente Sociale) convalidati

ai sensi del D.P.R. n. 14/1987 e ss.mm.ii., con iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali oppure equivalente titolo/qualifica previsto dallo Stato di appartenenza.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere, tramite lettera raccomandata A.R. o pec e con specifica motivazione, l'allontanamento entro 10 giorni del personale non ritenuto idoneo dal Responsabile di Servizi Sociali Associati a seguire i casi affidati.

La stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'affidatario ed il personale dipendente.

Il personale utilizzato nell'attività dovrà essere assicurato a norma di legge per gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali; l'aggiudicatario si obbliga in particolare ad attuare, nei confronti del personale comunque impiegato nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento e per le località in cui si svolgerà il servizio. Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti di cui al GDPR 679/2016.

## **ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE**

Si evidenzia che:

- ai sensi dell'art. 36 comma 1 e 50 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle Linee Guida ANAC n. 13, recanti "La disciplina delle clausole sociali", sarà richiesta l'attuazione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazione del personale impiegato dagli affidatari dei servizi attualmente in essere (come da dati che verranno forniti con la documentazione di gara), nonché verrà prevista l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015;
- l'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento dovrà, a pena di esclusione, accettare espressamente le clausole sociali inserite dalla stazione appaltante nella documentazione di gara;
- l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dagli operatori economici uscenti, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario; il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore;
- viene data indicazione nella documentazione di gara:
  - di ogni elemento rilevante per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nei contratti in corso di esecuzione, quali numero di unità, calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente;

- del contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento, recante le disposizioni sulla clausola sociale da applicare (è comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico);
- il concorrente dovrà allegare all'offerta un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico);
- il rispetto delle previsioni del progetto di riassorbimento è considerato obbligo contrattuale e sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto; il mancato rispetto delle previsioni di cui sopra comporterà una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ciascun inadempimento.

#### **ART. 10 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di formazione con appositi corsi in riferimento alla prevenzione di incendi e al primo soccorso; detti corsi dovranno essere ripetuti come da previsioni di legge. Copia degli attestati, del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata alla stazione appaltante. Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di lavoro, del Medico competente, nonché del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, oltre al nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

#### **ART. 11 – INDIRIZZO E CONTROLLO SULL'AGGIUDICATARIO**

L'Unione Montana Alto Astico esercita, tramite la struttura organizzativa dei Servizi Sociali Associati, le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il costante raccordo, anche mediante incontri richiesti dalla stazione appaltante o dall'aggiudicatario medesimo, con i Servizi Sociali Associati nella persona del Responsabile di Servizio.

I Servizi Sociali Associati potranno effettuare controlli ed ispezioni volti a verificare il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, degli standard di qualità previsti dalla normativa vigente e la rispondenza delle attività svolte quotidianamente al progetto presentato in sede di gara.

#### **ART. 12 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'aggiudicatario deve possedere adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ed RC prestatori d'opera per sinistri a persone e/o cose, nel rispetto della normativa vigente.

Detta polizza dovrà avere il massimale di almeno € 5.000.000,00.

L'appaltatore si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto nonché ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso,

per proprie deficienze, negligenze e leggerezze, comprese quelle del proprio personale. In particolare l'aggiudicatario si assume tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati agli utenti, a terze persone e cose, tenendo indenne l'Ente da ogni responsabilità diretta o indiretta.

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto i contratti assicurativi per la copertura dei rischi di RCT/RCO. A questo scopo l'appaltatore sarà tenuto a consegnare alla stazione appaltante copia delle quietanze di avvenuto pagamento del premio annuale e/o di ogni appendice di variazione di polizza - entro 5 giorni dal rilascio della quietanza - sino alla naturale scadenza del contratto di appalto.

L'eventuale inesistenza o inoperatività della polizza RCT/RCO ed altresì l'eventuale approvazione espressa dal committente dell'assicuratore prescelto dall'appaltatore non esonerano quest'ultimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

La stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'appaltatore, il quale è tenuto a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante stessa di tutti gli incidenti verificatisi, quale che sia la loro rilevanza, anche in assenza di danni.

#### **ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs 50/2016, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, è tenuto a costituire a favore della stazione appaltante una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, di un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione



appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento. La stazione appaltante aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione di cui al presente articolo a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **ART. 14 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà perfezionato secondo la procedura prevista dalla piattaforma MEPA di CONSIP S.p.A.

La stipula avverrà non appena effettuati i controlli previsti dalla normativa pubblica in materia di appalti e dopo l'approvazione definitiva da parte della stazione appaltante.

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta economica dell'operatore economico affidatario;
- c) l'offerta tecnica dell'operatore economico affidatario.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali (se dovute), consistenti nelle spese per bolli (se dovute) e registri relativi al contratto, alle copie e agli atti allegati.

L'affidatario versa l'importo delle eventuali spese contrattuali, preventivamente comunicate, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la somma dovuta sarà trattenuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto stesso.

#### **ART. 15 – INIZIO DELLA PRESTAZIONE**

È sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, aggiornato al D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021. La prestazione dovrà iniziare il giorno 01/01/2024.

#### **ART. 16 – FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TRACCIABILITÀ**

Prima della fatturazione, l'operatore economico aggiudicatario deve inviare, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, il riepilogo delle prestazioni erogate, distinte per figura professionale, all'indirizzo e-mail che sarà indicato, in formato "xls".

La fattura potrà essere emessa solo dopo che la stazione appaltante avrà comunicato la correttezza e congruità del suddetto riepilogo.

Il pagamento del corrispettivo mensile, derivante dall'offerta economica presentata dall'operatore economico aggiudicatario, verrà effettuato con cadenza mensile su presentazione di fattura.



In caso di mancata stipula/efficacia del contratto, l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

L'aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo la stazione appaltante non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Nella fattura devono essere specificati numero di ore e importi relativi alle singole figure professionali impiegate.

L'appaltatore definisce mensilmente il consuntivo delle ore di servizio effettuate.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che la stazione appaltante richiederà direttamente agli enti competenti.

L'irregolarità del suddetto DURC rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010:

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni.

A norma del D. Lgs. 50/2016, il servizio è da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario, in quanto a diretto contatto con l'utenza.

#### **Art. 18 – REVISIONE DEL PREZZO**

Nel primo anno di appalto non si applica la revisione prezzi, fatti salvi gli aggiornamenti di legge. A partire dalla seconda annualità, il prezzo convenuto quale corrispettivo del servizio potrà essere revisionato in base agli indici ISTAT.

#### **ART. 19 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI**

L'inosservanza da parte dell'operatore economico aggiudicatario anche di una sola delle condizioni di cui al presente capitolato comporterà la risoluzione di diritto del contratto stesso a norma dell'art. 1456 C.C.

In ogni caso, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sulla cauzione per il risarcimento di ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare da inadempienze dell'aggiudicatario.

Inoltre, laddove, per fatto imputabile al soggetto affidatario, si determinasse l'accertata impossibilità, anche parziale, per gli utenti, di fruire delle prestazioni oggetto del presente appalto, la stazione appaltante non riconoscerà, a proprio insindacabile giudizio, il diritto al compenso pattuito e si riserverà, in particolare, la facoltà di applicare una penale di € 250,00 per ogni inadempienza singolarmente considerata, da detrarre dalla fatturazione mensile. Si rinvia allo specifico articolo per quanto riguarda le penali relative all'applicazione della clausola sociale.

L'applicazione delle penali verrà comunicata mediante lettera raccomandata o pec, assegnando il termine di 8 gg per le eventuali controdeduzioni.

#### **ART. 20 – RISOLUZIONE DELL'APPALTO E RECESSO**

Fermo restando quanto previsto in caso di inadempienze, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili, dalla stazione appaltante stessa:

- messa in fallimento, stato di liquidazione, o altre procedure concorsuali a carico dell'operatore economico aggiudicatario;
- cessione dell'operatore economico aggiudicatario;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto, in contrasto con quanto previsto dal precedente art. 17;
- gravi inadempienze dell'aggiudicataria agli obblighi stabiliti nell'atto regolante l'appalto;
- inesatta esecuzione di tutte le clausole rientranti nel progetto presentato (da intendersi come essenziali e vincolanti per l'aggiudicataria) previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per l'adempimento;
- frode a danno della stazione appaltante;
- danni agli utenti del servizio, alla stazione appaltante, ai beni di proprietà della stazione appaltante, derivanti da colpa grave e/o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall'aggiudicatario per il servizio.

La stazione appaltante può recedere dal contratto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 21 – SCIOPERO**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire, anche in caso di sciopero del personale, i servizi essenziali a norma della L. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 22 – CONTROVERSIE GIUDIZIARIE**

Per qualsiasi questione che dovesse insorgere tra la stazione appaltante e l'affidatario in ordine all'esecuzione del servizio e non risolta in via bonaria, il foro competente è esclusivamente quello di Vicenza.

Non è possibile ricorrere all'arbitrato come previsto dall'art. 209 del D. Lgs. 50/2016.